



N. R.G. 8587/2017



## TRIBUNALE DI PALERMO

### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Claudia Turco	Presidente
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice
dott. Filippo Marasà	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

Nel procedimento n. 8587/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da NEWS HOLDING GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già Gulino Group S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. 00659140867), e PLAST.EN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. 00653600866), entrambe rappresentate e difese dall'Avv.ti Ester Stancanelli e Santi Mastroianni giusta procura allegata all'atto di citazione;


-attrici-  
contro

FONDACHELLO IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 02792010874), FONDACHELLO HOLDING S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. 05709190879) e ATHENA GESTIONI E INFRASTRUTTURE S.R.L. (già Athena Infrastrutture S.r.l. ed anche quale incorporante la società Gruppo Athena Gestioni S.r.l.) in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 04289930879), tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Vincenti e Adriana Cassar, giuste procure allegate in atti;

-convenute-

Conclusioni delle parti attrici: *“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, Sezione Imprese, nella composizione e secondo il rito previsti dalla legge, reiectis adversis, così statuire: In via istruttoria, disporre la chiesta C.T.U. contabile al fine di: accertare e quantificare l'ammontare del credito maturato dalle società attrici alla data del 30.9.2016, in dipendenza del contratto di compravendita di azioni del 17.3.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 31.3.2006 al n.*






556; accertare l'ammontare dei danni arrecati dalle convenute alle società attrici in dipendenza dell'omesso pagamento del credito maturato e la sua incidenza negativa (sub specie di implementazione del debito verso le banche e verso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia) sulle attività aziendali e sul patrimonio delle società. Indi, nel merito, accogliere le conclusioni per come gradatamente adottate dalle società concludenti in seno all'atto introduttivo del presente procedimento e, comunque, con tutti i precedenti scritti e verbali d'udienza: le quali devono intendersi, qui di seguito, integralmente ripetute, reiterate e trascritte. Disattendere e respingere, in ogni caso, le avverse domande ed eccezioni, perché improponibili, inammissibili o, più subordinatamente, perché infondate, erronee e indimostrate. Condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, con compensi da determinarsi ex D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.

Conclusioni per le parti convenute:

“- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; - dichiarare la propria incompetenza per quanto sopra detto ed in ogni caso dichiarare la propria incompetenza stante la vigenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione delle azioni; - dichiarare la propria incompetenza a causa dell'emissione del lodo da parte del Collegio Arbitrale; - dichiarare la propria incompetenza al fine di escludere potenziali contrasti tra giudicati e di non violare il principio del ne bis in idem; - respingere la domanda delle società attrici di sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; - in via subordinata, dichiarare la litispendenza stante l'impugnazione del lodo arbitrale; - condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del giudizio nonché ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.. Nella sola ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere sussistenti le denunciate eccezioni di incompetenza e/o litispendenza, senza alcun recesso e senza alcuna rinuncia, in via subordinata si chiede che l'adito Tribunale voglia - rigettare tutte le domande formulate dalle società Plasten s.r.l. in liq. E News Holding Group s.r.l. in liq.; - rigettare la domanda di condanna al pagamento delle somme (non definite) richieste a titolo di risarcimento danni, proposta dalla Plast.en s.r.l. in liquidazione e dalla News Holding Group s.r.l. in liquidazione, dichiarandone la nullità e/o l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, e, in via riconvenzionale: - condannare le società Plast.en s.r.l. in liquidazione e News Holding Group s.r.l. in liquidazione, in solido tra di loro, al pagamento delle somme riconosciute a titolo di pregiudizio e/o di risarcimento del danno subito dalle società cessionarie, qui convenute, parametrandolo: a) al mancato rendimento ricavabile dal reinvestimento degli utili sui lavori previsti dal PEF e non realizzati stimato in Euro 4.008.000,00, da integrare e aggiornare nel corso del giudizio, oltre ai relativi interessi, b) agli oneri finanziari





*figurativi in capo ad AcquaEnna per effetto del disallineamento del saggio di rivalutazione riconosciuto da ATO 5 Enna ed il tasso di interesse di mercato, stimati per la quota COGEN in Euro 1.919.000,00, da aggiornare e integrare a seguito di ulteriori atti deliberati dall'ATO 5 di Enna, oltre ai relativi interessi, c) al pregiudizio della diseconomia della struttura fissa che le convenute hanno dovuto costituire ad hoc per il rispetto degli obblighi contrattuali pari ad Euro 3.046.537,00 e/o alla minore o maggiore somma che verrà decisa in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre gli interessi, e ciò anche mediante eventuale riduzione del corrispettivo variabile pattuito, in linea con le previsioni contrattuali, ovvero compensando fino alla concorrenza degli importi eventualmente riconosciuti”.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 5.5.2017 la News Holding Group S.r.l. in liquidazione (già Gulino Group S.p.A.) e la Plast.En S.r.l. in liquidazione hanno convenuto in giudizio la Fondachello Immobiliare S.r.l., la Athena Infrastrutture S.r.l. e la Gruppo Athena Gestioni S.r.l al fine di sentirle condannare al pagamento della complessiva somma di euro 4.043.043,11 a titolo di corrispettivo del trasferimento dell'intero capitale azionario della G.G.R. S.p.A. (poi divenuta Co.Gen. S.p.A.), effettuato dalle odierne attrici, in favore delle società convenute, con contratto di compravendita di azioni del 17.3.2006, in tesi solo parzialmente adempiuto da queste ultime in ordine al pagamento del prezzo di cessione ivi pattuito, oltre che la condanna delle medesime convenute al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.

Le società attrici hanno dedotto di aver, con atto del 30.1.2015, prima della proposizione del presente giudizio, azionato il procedimento arbitrale in virtù della clausola compromissoria prevista dal contratto di compravendita di azioni del 17.3.2006; tuttavia – secondo quanto allegato in atto di citazione – il Collegio Arbitrale, dopo essersi costituito in data 4.9.2015, non procedeva all'emissione del lodo, essendo cessato dalle proprie funzioni in conseguenza della rinuncia all'incarico da parte di uno degli arbitri ex art. 817 *septies* c.p.c. a causa del mancato adempimento delle parti all'obbligo di pagamento delle spese del procedimento nel termine fissato dal medesimo Collegio, circostanza a seguito della quale le odierne attrici comunicavano formalmente la loro dichiarazione di scioglimento dal vincolo arbitrale.

Tempestivamente costituitesi con comparsa depositata il 18.7.2017, la Fondachello Immobiliare S.r.l. (dalla cui scissione parziale, intervenuta nel corso del giudizio, è poi sorta la Fondachello Holding S.r.l.) , la Athena Infrastrutture S.r.l. e la Gruppo Athena Gestioni S.r.l. (queste ultime due poi oggetto di fusione, nel corso del giudizio, nella Athena Gestioni e Infrastrutture S.r.l.) hanno in





via preliminare exceptio:

- la litispendenza - stante l'assoluta identità di parti, *petitum* e *causa petendi* - tra il presente giudizio ed il procedimento arbitrale, già pendente a seguito della domanda di arbitrato notificata dalle odierne attrici in data 30.1.2015, che, a differenza di quanto *ex adverso* dedotto, proseguiva sino all'udienza del 12.6.2017 - in cui il Collegio Arbitrale, all'esito della discussione dei difensori di tutte le parti, riservava la decisione - grazie alla sostituzione dell'arbitro rinunciante (originariamente nominato dalle odierne attrici) con un nuovo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Messina con provvedimento emesso il 9.5.2017 su istanza delle società convenute depositata il 28.4.2017;
- il difetto di competenza del Tribunale di Palermo in relazione alla presente controversia ai sensi della clausola compromissoria prevista dall'art. 9 del contratto di compravendita di azioni stipulato fra le parti il 17.3.2006.

Nel merito e subordinatamente al mancato accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, le società convenute hanno chiesto il rigetto delle avverse domande, eccependone l'infondatezza nel merito per le ragioni esposte in comparsa costituzione e risposta e, in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna delle società attrici al risarcimento del danno come specificato in atto di citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni.

Istruita in via documentale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..

\*\*\*\*\*

In base all'art. 9 (intitolato "*Clausola compromissoria e Legge applicabile*") del contratto di compravendita di azioni stipulato fra le parti il 17.3.2006 (prodotto in giudizio sia dalle attrici che dalle convenute), con cui Gulino Group S.p.A. (oggi News Holding Group S.r.l. in liquidazione) e la Plast.En S.r.l. (oggi in liquidazione) cedevano alle società convenute le loro partecipazioni (pari al 50% ciascuna) dell'intero capitale azionario della G.G.R. S.p.A. (poi divenuta Co.Gen. S.p.A.), "*Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione della presente Scrittura saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera Arbitrale costituita in seno alla Camera di Commercio di Catania*"; "*L'arbitrato applicherà la legge italiana, adottando le norme di cui al codice di procedura civile e giudicando secondo diritto*". Non vi è dubbio, quindi, che il presente giudizio, introdotto da domanda della News Holding Group S.r.l. in liquidazione e della Plast.En S.r.l. in liquidazione di condanna delle società convenute al pagamento del corrispettivo della cessione del suddetto capitale azionario (solo parzialmente versato da queste ultime secondo la prospettazione attrice) rientra nel






campo di applicazione della clausola compromissoria appena citata.

Del resto, proprio in forza della clausola compromissoria in questione, la News Holding Group S.r.l. in liquidazione e della Plast.En S.r.l. in liquidazione, con atto (*“di diffida e messa in mora con contestuale domanda di arbitrato e nomina di arbitro”*): cfr. doc. allegato n. 4 nel fascicolo telematico delle attrici) notificato alle odierne convenute il 30.1.2015, introducevano il procedimento arbitrale, domandando la condanna di Fondachello Immobiliare S.r.l., Athena Infrastrutture S.r.l. e Gruppo Athena Gestioni S.r.l. al pagamento del corrispettivo della cessione del capitale azionario della G.G.R. S.p.A. (poi Co.Gen S.p.A.) effettuata con il sopra citato contratto del 17.3.2006, oltre che al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, in conseguenza dell’asserito inadempimento contrattuale delle odierne convenute. Come documentato dalle società convenute, il procedimento arbitrale, dopo essere stato sospeso con provvedimento del Presidente del Collegio Arbitrale del 25.2.2017 a causa della rinuncia formulata (in data 24.2.2017) dall’arbitro (Avv. Antonio Domenico Gullo) originariamente nominato dalle odierne attrici, proseguiva a seguito della sostituzione dell’arbitro rinunciante con un nuovo arbitro (Avv. Giovanni Arena), nominato dal Presidente del Tribunale di Messina con provvedimento emesso il 9.5.2017 su istanza delle odierne convenute del 28.4.2017, e veniva successivamente definito dal ricostituito Collegio Arbitrale, all’esito di udienza di discussione del 12.6.2017 (cui partecipavano anche i difensori delle odierne attrici: cfr. doc. all. n. 4 alla comparsa di risposta), con lodo emesso in data 28.7.2017 (cfr. documento prodotto dalle convenute in forma telematica il 9.9.2017), dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Messina in data 19.9.2017.

Sul punto, va peraltro evidenziato che, a fronte dell’eccezione di arbitrato sollevata dalle convenute in comparsa di costituzione e risposta, la News Holding Group S.r.l. in liquidazione e della Plast.En S.r.l. in liquidazione, non hanno, nel prosieguo del giudizio, formulato argomentazioni in replica alla suddetta eccezione (neppure depositando memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), limitandosi a richiedere la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in ragione della proposizione di regolamento necessario di competenza avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 931/2019 depositata il 3.5.2019 che dichiarava la propria incompetenza in ordine all’impugnazione per nullità del lodo arbitrale promossa dalle medesime attrici. La richiesta attrice di sospensione del processo veniva rigettata con ordinanza del 31.12.2019 alla luce del principio secondo cui *“Nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all’art.806 cod. proc. civ. (prevedente le materie indisponibili o altre fissate per legge), per cui nell’ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale, non opera la*





*litispendenza, nè può invocarsi la sospensione necessaria di cui all'art.295 cod. proc. civ., poichè la competenza di uno dei giudici, escludendo quella dell'altro ed avendo carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria; la mancata sospensione non è invero prevista come causa di nullità del lodo, mancando la stessa possibilità di un conflitto di giudicati, poichè il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice la predetta sospensione, ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda” (Cass., Sez. 1, 9.1.2008 n. 178).*

A ciò deve aggiungersi che il regolamento necessario di competenza, proposto dalle odierne attrici nel corso del presente giudizio, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 22 luglio - 23 settembre 2020 che ha dichiarato la competenza della Corte di Appello di Messina in ordine all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale (cfr. ordinanza depositata dalle convenute in via telematica il 24.3.2021).

Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'eccezione formulata dalle società convenute, va dunque dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Collegio Arbitrale indicato dall'art. 9 del contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti in data 17.3.2006.

L'esame di ogni altra questione di merito – ivi compresa quella sottesa alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalle convenute - rimane assorbita nella suddetta pronuncia di incompetenza.

In ragione della natura preliminare della questione affrontata in questa sede, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- Dichiarare la propria incompetenza, in ordine alla presente controversia, in favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 9 del contratto di compravendita di azioni stipulato fra le parti il 17.3.2006;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.

Palermo, 14.6.2022.

Il Giudice Estensore  
Dott. Filippo Marasà

Il Presidente  
Dott.ssa Claudia Turco

